



www.anep.it

Anep è associata a



Associazione Nazionale Educatori Professionali

Sede Nazionale Via S. Isaia, 90 - 40123 Bologna - Fax 1782215640

Sezioni Regionali ANEP: Abruzzo, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Lombardia, Liguria, Marche, Piemonte e Valle D'Aosta, Puglia, Sardegna, Toscana, Trentino Alto Adige, Veneto.

Prot. 077/ MRV
Bologna, 16.07.2014

Al Ministero della Salute
Dip. della programmazione e dell'Ordinamento del S.S.N.
Direzione Generale delle Professioni sanitarie
Giovanni Leonardi
segreteria.dgrups@sanita.it
g.leonardi@sanita.it

OGGETTO: Proposta modifica decreto di equipollenza

In riferimento agli intercorsi contatti, di seguito si indica la proposta di schema di decreto di equipollenza elaborato per la figura di educatore professionale.

Pleonastico ribadire ulteriormente l'urgenza di provvedimenti, ivi compresi quelli di equivalenza, che mettano la parola fine alle numerose discrasie che ruotano attorno alla figura dell'educatore.

Modifica del decreto 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati, al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

in accordo con

LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME

Visto l'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni;

Vista la legge 26 febbraio 1999, n. 42, recante disposizioni in materia di professioni sanitarie;

Visto in particolare l'articolo 4, comma 1, della citata legge, secondo cui i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l'iscrizione ai relativi albi professionali o l'attività professionale in regime di lavoro dipendente o autonomo o che siano previsti dalla normativa concorsuale del personale del servizio sanitario nazionale o degli altri comparti del settore pubblico, sono equipollenti ai diplomi universitari di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post base;

Visto il decreto ministeriale 8 ottobre 1998, n. 520, recante «Regolamento recante norme per l'individuazione della figura e relativo profilo professionale dell'educatore professionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 3 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502»;

Visto il decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base»;

Visto il decreto legislativo 206/2007 che stabilisce la competenza del Ministero della Salute per il riconoscimento dei titoli, per l'accesso e per l'esercizio delle professioni da esso vigilate;

Visto il Decreto Interministeriale 11 novembre 2011 Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2012 n. 44 Equiparazione dei diplomi delle scuole dirette a fini speciali, istituite ai sensi del DPR n. 162/1982, di durata triennale, e dei diplomi universitari, istituiti ai sensi della L. n. 341/1990, della medesima durata, alle lauree ex D.M. 509/99 e alle lauree ex D.M. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi in cui si equipara i diplomi di cui alla L. 241/90 di educatore di comunità e di educatore professionale alla Laurea L18 di cui al DM 509/99 ovvero L19 di cui al DM 270/2004 in Scienze dell'educazione e della formazione

Considerato che fra i titoli dichiarati equipollenti al diploma universitario di educatore professionale non sono compresi i titoli di Educatore Specializzato, Educatore di Comunità, Educatore Professionale – Animatore, Operatore sociale – educatore specializzato conseguiti a seguito di corsi di formazione professionale post diploma istituiti o autorizzati da enti pubblici (Regioni, Province, Comuni) precedentemente all'entrata in vigore del DM 520/98 ai sensi delle leggi 264/49, 118/71, 845/78 o in base a normative o specifici atti dei predetti enti;

Preso atto che l'attivazione dei corsi di laurea presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia in classe SNT2 ha avuto avvio a partire dall'anno accademico 2001/2002 e che i primi laureati sono stati disponibili per il sistema sanitario nazionale a partire dal secondo semestre 2004;

Considerato inoltre che, nelle more dell'attivazione dei corsi di laurea di cui al DM 520/98, le Regioni hanno provveduto a proseguire la formazione al fine di non creare una carenza di professionisti per la copertura delle funzioni previste nell'ambito dei servizi del sistema sanitario e socio sanitario, anche in considerazione che la figura dell'educatore professionale è impegnata in funzioni afferenti ai LEA di cui al DPCM 29/11/2001 e in funzioni rientranti nei LIVEAS di cui alla legge 328/00 art. 22;

Considerato che detti professionisti sono stati assorbiti dal mercato del lavoro nell'ambito dei servizi afferenti al Sistema Sanitario e Socio Sanitario Nazionale sia a gestione diretta che in convenzione con il terzo settore;

Rilevato che i sopra citati corsi di studio presentano caratteristiche del tutto sovrapponibili ai corsi precedenti, in quanto le Regioni hanno provveduto alla loro prosecuzione senza nulla modificare in merito al profilo, al programma formativo, alle modalità organizzative dei corsi precedentemente attivati in base alla legge 118/71 e al DM 10/2/84;

Considerato il già attivato corso, in ambito universitario, in scienze dell'educazione quadriennale ad indirizzo educatore professionale extra scolastico e successivamente il corso in scienze dell'educazione ad indirizzo socio-sanitario;

Visto il DM MIUR 17/5/1996 tabella 3 indirizzo "educatori professionali" che istituiva il Corso di Laurea in Scienze dell'Educazione quadriennale ad indirizzo educatore professionale extra scolastico che prevedeva insegnamenti in ambito socio sanitario;

Considerato che con DM MIUR 4/8/2000 allegato 18, il sopra citato corso veniva modificato prevedendo, nella parte degli obiettivi formativi qualificanti al terzo comma punto terzo, è indicato che "i crediti minimi attribuiti all'ambito igienico-sanitario sono elevati a 35 per corsi di laurea finalizzati alle attività di educatore professionale nell'area socio-sanitaria"

Preso atto che, con DM MIUR 22/5/2003 è stato modificato il DM MIUR 4/8/2000 allegato 18 eliminando la frase "i crediti minimi attribuiti all'ambito igienico-sanitario sono elevati a 35 per corsi di laurea finalizzati alle attività di educatore professionale nell'area socio-sanitaria"

Preso atto che tali crediti non sono stati però eliminati dalla tabella di cui al DM MIUR 4/8/2000 consentendo agli studenti di inserire nel proprio piano di studi tali crediti;

Considerato che l'attuale ordimento didattico di cui al DM MIUR 16/3/2007, emanato ai sensi del DM MIUR 270/2004, vede la presenza in tabella di insegnamenti in ambito socio sanitario;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla modifica del citato decreto ministeriale 27 luglio 2000, al fine di ricomprendere, fra i titoli equipollenti a quello di educatore professionale, anche i titoli di cui ai seguenti punti:

a) Educatore Specializzato, Educatore di Comunità, Educatore Professionale – Animatore, Operatore sociale – educatore specializzato conseguiti entro la data di entrata in vigore del DM 520/98, a seguito di corsi di formazione professionale post diploma di durata almeno biennale, istituiti o autorizzati da enti pubblici, precedentemente all'entrata in vigore del DM

520/98, ai sensi del DM 19 febbraio 1984, delle leggi 845/78, 118/71, 264/49 o in base a normative o specifici atti dei predetti enti;

b) *Educatore Professionale* conseguiti a seguito di corsi di formazione professionale post diploma di durata almeno triennale istituiti o autorizzati da enti pubblici o in base a regolamenti o specifici atti dei predetti enti, avviati entro la data di entrata in vigore del presente decreto;

c) *Laurea quadriennale in Scienze dell'educazione indirizzo educatore professionale extra-scolastico* rilasciata dal Corso di Laurea in Scienze dell'educazione di cui all'ordinamento precedente alla riforma DM 509/99

d) *Laurea triennale in Scienze dell'educazione ad indirizzo socio sanitario* rilasciata dall'università di scienze dell'educazione di cui al DM MIUR 4/8/2000 e DM MIUR 16/3/2007 L18 ovvero L19 i cui corsi siano stati avviati entro la data di entrata in vigore del presente decreto

Decreta:

Art. 1

1. Nella Sezione B della tabella di cui al decreto ministeriale 27 luglio 2000, recante «Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di educatore professionale, ai fini dell'esercizio professionale e dell'accesso alla formazione post-base», sono aggiunti i seguenti titoli:

– *Educatore Specializzato* – legge 264/49 - legge 118/71 – legge 845/78

– *Educatore di Comunità* - legge 264/49 - legge 118/71 – legge 845/78

– *Educatore Professionale - Animatore* - legge 264/49 - legge 118/71 – legge 845/78

– *Operatore sociale – educatore specializzato* - legge 264/49 - legge 118/71 – legge 845/78

– *Attestati e diplomi di corsi professionali post diploma di durata almeno biennale* istituiti o autorizzati da enti pubblici o in base a regolamenti o specifici atti dei predetti enti, conseguiti entro la data di entrata in vigore del DM 520/98

– *Educatore Professionale di durata triennale* conseguiti entro la data di entrata in vigore del presente decreto, a seguito di corsi di formazione professionale post diploma istituiti o autorizzati da enti pubblici;

Art. 2

Sono inoltre equiparati al titolo di educatore professionale:

- *Laurea quadriennale in Scienze dell'educazione indirizzo educatore professionale extra-scolastico* di cui all'ordinamento precedente alla riforma DM 509/99 (di cui al Decreto MIUR 17/5/1996);

- *Laurea triennale in Scienze dell'educazione ad indirizzo socio sanitario* rilasciata dall'università di scienze dell'educazione di cui al DM MIUR 4/8/2000 e DM MIUR 16/3/2007 i cui corsi siano stati avviati entro la data di entrata in vigore del presente decreto;

Art. 3

I possessori di diplomi di cui all'art. 2 del presente decreto, privi di valore abilitante, ai fini dell'equipollenza di cui all'art. 1, devono integrare l'esame finale con la prova abilitante, come previsto dall'articolo 4 del decreto interministeriale del 24 luglio 1996 ovvero seguire le procedure previste dal decreto ministeriale di cui al decreto legislativo 206 del 2007

Art. 4

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Confidando in un positivo e celere riscontro si inviano cordiali saluti.

Presidente Nazionale ANEP
Maria Rita Venturini

